

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
(Ufficio di Gabinetto)



ORDINANZA SINDACALE

N. 332 del 5-12-18

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME DAI LUOGHI DEFINITI "SENSIBILI" PER L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E L'UBICAZIONE DI SALE DA GIOCO E SALE SCOMMESSE E DISCIPLINA DEGLI ORARI RELATIVI A TALI ATTIVITÀ.

IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM - 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un grave problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali, alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcool ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta "rincorsa delle perdite");
- l'incremento esponenziale di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, sin dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, ha spinto il legislatore già nel 2012, con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, a prevedere di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";

Considerato che:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii. (d'ora in avanti T.U.E.L.), all'art. 3, comma 2 recita che "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi, ai sensi dell'art. 50, comma 7, dove recita che "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e

nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

- la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – che all'articolo 12 prevede che “nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h dell'art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica.... la tutela dei consumatori...) l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio possono... essere subordinati al rispetto di... requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori, l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici”;

- la Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del 23 giugno 2010 nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (d'ora in avanti T.U.L.P.S.) per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento e negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli “esercizi pubblici”;

Visti:

- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003: “determinazione del numero massimo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110 commi 6 e 7 lettera b) del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”;

- Il Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 18 gennaio 2007: “individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”

- Il Decreto direttoriale del 27 luglio 2011: “determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installazione di apparecchi di cui all'art.110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.”

- Il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 come convertito e modificato dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 che consente di stabilire “restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche” ivi compreso “il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area” qualora tale limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico tra cui quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo ed indispensabile e proporzionalmente ragionevolmente all'interesse pubblico cui è destinata;

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011 con la quale viene precisato che le norme che contingentano il gioco d'azzardo “sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili ed a prevenire forme di gioco c.d. compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica materie che non rientrano nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza che sono di esclusiva competenza dello Stato”;

- Il Decreto legge n. 201 del 06 dicembre 2011 che all'art.31 comma 2 recita: "secondo la disciplina dell'U.E. e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi, quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";

Considerato che:

- In data 23 dicembre 2011 il T.A.R. della Campania sezione staccata di Salerno, ha sentenziato quanto segue: "... va innanzitutto affermata la titolarità in capo al Sindaco del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio Comunale ed anche dei pubblici servizi in forza della generale previsione di cui all'art. 50 comma 7 del T.U.E.L. Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che per determinati esercizi si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 del T.U.L.P.S., in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica da parte del Questore; gli interessi della comunità locale per quanto riguarda il Sindaco. Entrambi i provvedimenti si possono sovrapporre ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa destinataria";

- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con le sentenze n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014 con le quali i magistrati hanno "avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari che si applica indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare a termini di quanto previsto all'art. 50 comma 7 del T.U.E.L. il proprio potere di inibizione di attività per comprovata esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica oltre che del diritto dei terzi al rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblica in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 220/14 del 18 luglio 2014 ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che "è stato riconosciuto che in forza della generale previsione dell'art. 50 comma 7 del T.U.E.L. il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale da gioco e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale";

- Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 stabilisce tra l'altro: " omissis..... Il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art.50 comma 7 del T.U.E.L. e dell'art. 31 comma 2 del Decreto legge 201/2011 ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia";

- Sulla base della giurisprudenza testé esplicitata, è di tutta evidenza che al Sindaco è consentito disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro e di negozi dediti all'attività prevalente di raccolta scommesse in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendono necessario tale intervento per mitigarne i riflessi sociali oltre che clinici pur nella consapevolezza che con le limitazioni orarie del funzionamento dei suddetti apparecchi e della raccolta delle scommesse, non si potrà eliminare definitivamente il fenomeno ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuo a tempo pieno sfoggiando vere e proprie patologie cliniche di dipendenza c.d. "ludopatia";

- Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione/spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;

- Al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno;

Considerato altresì che nel territorio del Comune di Scicli, da una verifica dei dati in ordine alla presenza di centri scommesse e di sala gioco con apparecchi di vario genere, è stata riscontrata una eccessiva presenza di tali esercizi e pertanto si ritiene necessario un intervento al fine di mitigare gli aspetti negativi anche per la salute pubblica oltre che per la sicurezza pubblica che dall'eccessiva presenza di tali strutture rappresentano per la cittadinanza;

Ritenuto necessario alla luce di quanto sopra esposto adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto sia a limitare l'uso di apparecchiature automatiche per il gioco d'azzardo sia per limitare l'eccessivo utilizzo dei centri di raccolta delle scommesse pur se ricomprese tra le attività lecite, senza impedirne del tutto l'utilizzo al fine di non menomare l'attività d'impresa fintanto che tali attività sono annoverate tra quelle consentite dalla Legge;

Considerato che:

- si rende necessario procedere ad una moratoria in ordine alle nuove aperture di centri scommesse e di sale giochi, nonché di nuovi utilizzi di apparecchiature elettroniche per il gioco d'azzardo con vincita in denaro ancorché consentiti dalla legge, stante l'elevato numero di queste attività nel territorio del Comune di Scicli;

- che siffatti provvedimenti sono stati ad oggi già adottati da numerosi comuni dislocati in tutto il territorio italiano;

Ritenuto altresì

- che sulla base di tutto quanto sopra richiamato intervenire al fine di ridurre il range temporale in cui i giocatori possono accedere agli apparecchi da gioco in denaro ed alle scommesse con l'obiettivo di impedire l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l'accesso delle persone per le quali diventa più rilevante un intervento a tutela della salute (anziani, adolescenti ecc...);

- che è opportuno intervenire per contrastare il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo d'azzardo che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche all'interno del territorio del Comune di Scicli e che rischia di pregiudicare la salute pubblica ed il benessere individuale e collettivo;

Riconosciuta la propria competenza all'adozione della presente ordinanza;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Con i poteri conferitigli dalla legge, ai sensi dell'art. 50 comma 5 e 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii.,

ORDINA

che, a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza, è vietato in tutto il territorio comunale e sino all'entrata in vigore di apposite disposizioni comunali e/o legislative di

regolamentazione della materia, l'apertura di sale da gioco e/o centri di raccolta scommesse, sia tradizionali che Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui al comma 6, art. 110, T.U.L.P.S. localizzati a meno di 500 (cinquecento) metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da:

- ISTITUTI SCOLASTICI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO
- LUOGHI DI CULTO
- CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE
- CENTRI GIOVANILI
- ALTRE STRUTTURE CULTURALI
- CENTRI RICREATIVI
- CENTRI SPORTIVI FREQUENTATI PRINCIPALMENTE DA GIOVANI
- STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI OPERANTI IN AMBITO SANITARIO O SOCIO-ASSISTENZIALE
- ISTITUTI BANCARI

Le suddette disposizioni, si applicano alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia in corso alla data della circolare del Ministero degli interni del n. 557/PAS/U/003881/12001 del 19 marzo 2018.

DISPONE

che, a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza, per i centri e le strutture già esistenti e per quelli che potranno essere autorizzati in futuro, sono stabiliti i seguenti orari di esercizio dell'attività di sala gioco, di centri per la raccolta di scommesse e centri in cui vi è l'utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del T.U.L.P.S., così come di seguito indicato:

- a) Orari di esercizio delle sale gioco autorizzate ex art. 86 T.U.L.P.S. (ad esclusione delle sale da biliardo e delle sale bowling): dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi;
- b) Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. collocati:
 - negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.): dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni, compresi i festivi;
 - negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale Bingo, sale VLT, ecc.): dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

STABILISCE

che, a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza, gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.

DISPONE

che, a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza:

- 1) Tutti gli esercizi di raccolta scommesse o esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:
 - a) Obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;
 - b) Obbligo di esposizione all'esterno del locale di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale gioco e/o di funzionamento degli apparecchi anche con riferimento ai centri scommesse.
- 2) Fatta salva l'applicazione di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 3) In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110 del T.U.L.P.S. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 4) E' dato mandato al Settore Urbanistica, Ufficio S.U.A.P., di attivare tutte le procedure derivanti dalla presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Scicli e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.

Al Corpo di Polizia Locale è demandata la verifica del rispetto della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza, è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla Pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza verrà comunicata all'Ufficio Territoriale del Governo / Prefettura di Ragusa, alla Questura di Ragusa, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, al Corpo della Polizia Locale di Scicli, nonché a tutte le dislocazioni locali dei sopra elencati organismi. Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa al Settore Urbanistica del Comune di Scicli



IL SINDACO
(Prof. Vincenzo Giannone)